



COMUNE DI VILLA BASILICA
Provincia di Lucca

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI
TECNICHE**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016)

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. ____
DEL _____

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice») e si applica al personale dipendente che svolge le funzioni tecniche elencate nel suddetto articolo, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla contrattazione decentrata integrativa. La disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione, così come previsto dall'art. 11 c. 2 del Codice, se diverso dal Responsabile Unico del Procedimento.

La disposizione si applica inoltre solo agli appalti di lavori per i quali, sulla base di un progetto, viene svolta una gara e/o procedura comparativa.

Restano sempre escluse dall'incentivo:

- attività manutentive ordinarie e straordinarie
- le procedure di acquisizione di beni di consumo ordinari.

Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui sopra, nonché i loro collaboratori. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

Articolo 2 – Costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

Il fondo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara.

L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro o servizio, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente Regolamento.

Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di valutazione preventiva dei progetti;
- c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) di responsabile unico di procedimento;
- e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
- g) di collaudatore statico.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP. Tali importi sono pertanto decurtati in via preventiva.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera, del servizio e della fornitura, secondo il successivo art. 4 del presente Regolamento.

Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

La disponibilità delle risorse per la costituzione del fondo è subordinata alla effettiva copertura finanziaria del relativo intervento.

L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

L'entità del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del Codice viene fissato come segue:

per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 1.000.000,00	2,00%
per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di euro 5.225.000,00	1,80%
per lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di euro 5.225.000,00	1,60%

E' fatta salva la verifica di compatibilità con gli stanziamenti di bilancio in caso di insufficienza di detti stanziamenti, essi dovranno essere opportunamente adeguati, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente responsabile del Settore, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, il nominativo del dipendente assegnatario, nonché di quello che partecipa e/o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 4. - Fondo per l'innovazione

Il fondo di cui all'art. 113, comma 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è costituito da una somma pari 20% della percentuale stabilita dal precedente art. 3 dell'importo a base d'appalto dei lavori pubblici, dei servizi e forniture. Le somme che fanno parte del Fondo per l'innovazione sono utilizzabili in termini di spesa solo a compimento della procedura d'appalto.

Il Fondo per l'innovazione è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture; all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

La destinazione delle somme accantonate per ciascuna procedura, viene determinata annualmente dalla Giunta, su proposta del Servizio Tecnico, in funzione dei fabbisogni definiti entro la fine di ogni anno dai Responsabili delle Aree/Settori interessati. Entro aprile dell'anno successivo viene approvato il consuntivo delle somme spese a questo titolo per l'anno precedente, dettagliandone le specifiche forme di utilizzo.

Art. 5 -Ripartizione dell'incentivo

La quota di fondo di cui all'art. 2 del presente Regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	Ulteriore ripartizione
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%	
Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25,00%	Verifica e validazione: 15% Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione: 10%
Responsabile unico di procedimento	40,00%	
Direzione dei lavori	20,00%	
Collaudo tecnico – amministrativo e collaudo statico o certificato di regolare esecuzione	10,00%	
Totale	100%	

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	Ulteriore ripartizione
Programmazione della spesa	5,00%	

Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25,00%	Valutazione progetti: 5% Predisposizione e controllo gara: 10% Predisposizione e controllo esecuzione: 10%
Responsabile unico di procedimento	40,00%	
Direzione dell'esecuzione	25,00%	
Verifica di conformità	5,00%	
Totale	100%	

Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui sopra, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra i loro collaboratori, secondo le disposizioni stabilite dal Responsabile su proposta del RUP. Le attività dei collaboratori deve porsi in stretta collaborazione funzionale con le attività incentivabili.

Qualora il dipendente formalmente incaricato non disponga di collaboratori ad esso viene riconosciuta l'intera quota stabilita dal presente Regolamento per la corrispondente attività.

Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

Art. 6 - Modalità di corresponsione dell'incentivo

La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Settore, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, nei limiti di quelle tassativamente elencate dall'art. 113 c. 2 del Codice una volta concluso il relativo procedimento.

Le quote parte dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 7 -Termini temporali e penalità

Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 3 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.

Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice, le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti determinando economie di spesa che saranno destinate all'incremento del fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 8 – Destinazione fondo – Centrale Unica di committenza

Per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori servizi e forniture per conto del Comune di Villa Basilica, qualora la centrale unica di committenza ne faccia esplicita richiesta, può essere riconosciuta una percentuale massima del 3% calcolata sull'incentivo previsto all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 9 - Cumulo di incarichi

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, in ordine ai requisiti richiesti alle varie figure professionali e tecniche previste per la realizzazione di un'opera, lavoro, servizio o fornitura nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile del personale, compatibilmente con le disponibilità dimostrate dallo stesso ad assumere detti incarichi.

Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro o opera più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente Regolamento.

Art. 10 - Accertamento delle attività e liquidazione dei compensi

La corresponsione dell'incentivo ai dipendenti è disposta dal Responsabile del Settore che ha gestito l'appalto, sulla base di una relazione predisposta dal Responsabile del procedimento, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai medesimi e del rispetto dei tempi e dei costi previsti.

La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alle fasi di programmazione, validazione dei progetti e affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture è effettuata a conclusione delle procedure di gara di scelta del contraente (aggiudicazione definitiva).

La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite al Responsabile del Procedimento (RUP) è effettuata:

- per lavori, in misura pari al 40%, a conclusione delle procedure di gara, in misura pari ad un ulteriore 40% a conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
- per servizi e forniture, in misura pari al 40%, a conclusione delle procedure di gara, il restante 60% suddiviso in quote annuali per tutta la durata del contratto, previa effettuazione di verifica di conformità annuale.

Nel caso si verifichi la necessità di liquidare in misura parziale la quota del RUP nella fase antecedente alla conclusione di una gara di lavori, si procederà come segue: una quota pari al 5% della quota prevista per la fase fino a conclusione delle procedure di gara (40%) a seguito di acquisizione/verifica/approvazione del progetto preliminare, una quota pari al 15% a seguito di acquisizione/verifica/approvazione del progetto definitivo, una quota pari al 20% a seguito di acquisizione/validazione/approvazione del progetto esecutivo.

La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite alla direzione lavori o direzione dell'esecuzione del contratto, è effettuata:

- per lavori, in misura pari al 40%, al raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale risultante dagli stati di avanzamento dei lavori, in misura pari ad un ulteriore 40% a conclusione dei lavori, in misura pari al restante 20%, a saldo, dopo l'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione.
- per servizi e forniture, il 100% è suddiviso in quote annuali per tutta la durata del contratto, previa effettuazione di verifica di conformità annuale.

La liquidazione delle quote parti di incentivo riferite al collaudo e di verifica di conformità è effettuata in misura pari al 100% dopo l'approvazione dei relativi certificati.

Ai fini dell'erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del responsabile del settore competente, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state correttamente svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo nei valori previsti.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 11 - Disciplina per l'incentivazione delle varianti

Le varianti purché conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto originario, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016) ad eccezione del caso in cui le figure professionali coinvolte nella progettazione non coincidano con quelle coinvolte nell'esecuzione delle opere. In tale ultimo caso non verranno comunque incentivate le attività di verifica della progettazione e di RUP.

Art. 12 - Entrata in vigore e fase transitoria

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio e si applica alle attività svolte a decorrere dal 20.4.2016, data di entrata in vigore del D.lgs. 18.4.2016 n. 50.

Per le attività svolte dal 20.4.2016 al 31.12.2017, gli incentivi in esame potranno essere liquidati solo in presenza di apposite destinazioni di utilizzo previste nei Contratti collettivi decentrati utilizzando i relativi Fondi per le risorse decentrate, nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni di contenimento per il salario accessorio.

Qualora non sia possibile applicare quanto previsto dal comma 2, in via transitoria, per tutte le attività svolte nell'anno 2018, si applicherà un'aliquota fissa del 2% in luogo delle percentuali previste dall'art. 3 comma 2.

Il presente regolamento non si applica agli incentivi connessi all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 che trovano disciplina nei criteri previsti nell'apposito Regolamento, approvato da ciascun Ente per la disciplina antecedente la conversione del D.L. 90/2014, e con delibera G.C. n. 91 del 27/9/2016 per il periodo intercorrente tra 19 agosto 2014 e 19 aprile 2016